

Depenalizzazione: le statuizioni civili sopravvivono all'abolitio criminis

di *Heater Lo Giudice*

Nota a CASS. PEN., SEZ. V, 3 marzo 2016, (dep. 16 giugno 2016), n. 25062

PALLA *Presidente* – MICCOLI *Relatore*

Il commento

Nella sentenza in esame la Suprema Corte affronta una delle questioni più spinose in tema di depenalizzazione, vale a dire la sorte delle statuizioni civili pronunciate nei giudizi di merito a seguito dell'intervenuta abrogazione della norma penale.

Il tema è senza dubbio di grande attualità in ragione del recente intervento del legislatore che, in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 ha introdotto, in luogo di alcune fattispecie criminose, illeciti civili puniti con sanzioni pecuniarie civili ed illeciti amministrativi. Come specificamente previsto dall'art. 12, d.lgs. n. 7/2016 e dall'art. 8, d.lgs. n. 8/2016, le disposizioni in questione che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni pecuniarie civili o con sanzioni amministrative si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla data di loro entrata in vigore, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili; nel qual caso, il giudice dell'esecuzione dovrà procedere con la revoca della sentenza o del decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti.

La vicenda da cui il caso di specie trae origine è quella di un soggetto condannato in primo grado dal Giudice di Pace di Macerata ex artt. 594 e 612 C.p. per aver leso il decoro e l'onore della persona offesa, proferendo più volte la parola "infame", e per aver minacciato la stessa dicendole in relazione alla procedura di affidamento della figlia minore "se non sta con me non sta con nessuno, ti presento il conto, nessun altro me la porterà via, se muore mio padre moriamo tutti". La sentenza in questione sarebbe stata, poi, parzialmente riformata in secondo grado dal Tribunale di Macerata che, concesse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, avrebbe ridotto la sanzione irrogata, confermando le statuizioni civili emesse in primo grado.

La Suprema Corte, preso atto dell'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, ha – invece – annullato la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all'art. 594 C.p. perché non più previsto dalla legge come reato, rinviando al Tribunale di Macerata per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al delitto di cui all'art. 612 C.p.. Quanto alle statuizioni civili, con riferimento al caso di specie, la Cassazione ha concluso affermando che la depenalizzazione non incide minimamente sulla loro sorte.

Tuttavia, la soluzione prospettata non è per nulla pacifica. Si registrano, infatti, pronunce anche di senso contrario, che optano per una caducazione delle statuizioni civili emesse facendo leva su argomenti non del tutto trascurabili.

Il problema interpretativo nasce, in particolare, dalla difformità di disciplina prevista dai due decreti: ed invero, se da un lato, il d.lgs. n. 8/2016, con riferimento agli illeciti amministrativi, espressamente prevede all'art. 9, co. 3, la salvaguardia delle statuizioni civili medio tempore pronunciate, dall'altro, nulla prevede sul punto il d.lgs. n. 7/2016, con riferimento agli illeciti civili puniti con sanzione pecuniaria civile.

La lacuna, probabile frutto di una svista del legislatore, ha scatenato un significativo dibattito. Quid iuris, infatti, se il giudice dell'impugnazione dichiara che il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del d.lgs. n. 7/2016 e non già ai sensi

del d.lgs. n. 8/2016? In pratica, la questione che si pone è se la riforma o l'annullamento della sentenza di condanna agli effetti penali caduchi o meno anche le statuizioni civili concernenti il risarcimento del danno con riferimento alle fattispecie recentemente trasformate ai sensi del d.lgs. n. 7/2016 in illeciti civili.

Sul punto si registrano almeno due indirizzi contrastanti.

L'opzione ermeneutica proposta dal primo dei due orientamenti espressi dalla Suprema Corte ritiene del tutto precluso al giudice che annulli o riformi la statuizione penale in ragione dell'intervenuta depenalizzazione qualsivoglia esame in relazione agli effetti civili prodotti dai reati trasformati in illeciti civili. Gli argomenti principali su cui fa leva tale indirizzo sono: la regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili, in forza del quale il giudice in tanto può occuparsi dei capi civili della sentenza, in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, la tassatività della preclusione di deroga contenuta nell'art. 578 C.p.p., nonché la diversa disciplina sancita dall'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di abolitio criminis dal d.lgs. n. 7/2016 né ad esse applicabile in via analogica (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 1 aprile 2016, n. 16147).

Ciò significa che, in base a tale orientamento, in seno al giudizio d'impugnazione proposto da un imputato avverso la sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" preclude in nuce al giudice la disamina di qualsiasi pregressa statuizione civile.

Come evidente, il rischio che detta opzione ermeneutica reca con sé è che la parte civile danneggiata dal reato, fermo il diritto di riproporre le medesime istanze risarcitorie innanzi al giudice civile, dopo aver sostenuto le spese per l'esercizio dell'azione civile all'interno del processo penale, si veda costretto a subire non solo la caducazione della condanna agli effetti penali, ma anche quella afferente gli effetti civili, con la conseguenza che sarà necessario procedere ad un nuovo esborso economico per l'introduzione di una nuova causa risarcitoria in sede civile.

Al contrario, il secondo orientamento emerso in seno alla giurisprudenza di legittimità, postula che il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decida anche sull'impugnazione agli effetti civili (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 23 marzo 2016, n. 14529).

Sulla scia di questa seconda opzione ermeneutica si colloca anche la sentenza in commento, con la quale la Suprema Corte ha ribadito che dall'assenza di una norma transitoria che disponga, in modo esplicito, che il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine agli effetti civili non consegue in automatico che le statuizioni in questione debbano essere revocate.

Numerosi gli argomenti richiamati dalla Corte a conforto di questa tesi. Ed invero, molte sono – a parere della Suprema Corte – le disposizioni che impongono al giudice penale di pronunciarsi sulle statuizioni circa il risarcimento dei danni derivanti da un fatto che, benché sfuggito al sistema di repressione penale, risulti ancora civilmente rilevante. Prima fra tutte quella di cui all'art. 2, co. 2, C.p., che individua la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna quale unica conseguenza dell'abolitio criminis. Il silenzio della norma in tema di effetti civili andrebbe quindi interpretato – secondo la Cassazione – come indice evidente della sopravvivenza della rilevanza civilistica delle condotte depenalizzate e, conseguentemente, come indice di sopravvivenza delle obbligazioni civili nascenti dal fatto illecito.

A tal proposito vale la pena rammentare che già da tempo la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che permane il diritto al risarcimento dei soggetti costituiti parte civile anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione nel tal caso non già l'art. 2, co. 2, C.p., quanto piuttosto l'art. 11 delle preleggi (cfr. Cass. pen., Sez. V, 24 maggio 2005, n. 28701). La revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis non comporta, quindi, il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che in alcun modo quella sentenza potrà essere revocata in ordine alle statuizioni civili derivanti dal reato, le

quali continueranno a costituire a tutti gli effetti fonte di obbligazioni valide ed efficaci nei confronti della parte danneggiata.

E d'altro canto, la sentenza di assoluzione per abolitio criminis emessa dopo che vi sia stata una pronuncia di condanna anche al risarcimento dei danni non ha una valenza pienamente liberatoria, postulando – al pari della sentenza di condanna definitiva – l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all'imputato, sia dal punto di vista dell'elemento materiale sia da quello psicologico. Ne segue che in nessun caso potrà essere sottovalutata la circostanza che un processo si sia compiutamente svolto e che in seno allo stesso sia stato accertato un fatto dal quale consegue il diritto al risarcimento dei danni.

Contrariamente opinando si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il danneggiato che ha ottenuto una condanna al risarcimento in un processo penale che si concluda (in appello o in cassazione) con la declaratoria di abolitio criminis e il danneggiato che ha ottenuto la stessa condanna con una sentenza irrevocabile.

A fondamento della sua tesi la Suprema Corte propone anche una lettura sistematica dei due decreti di depenalizzazione, riconoscendo così una portata ben più estesa alla disciplina di cui all'art. 9, co. 3, d.lgs. 8/2016, che in virtù dell'unicità della delega sottesa deve ritenersi avere una valenza non ristretta e limitata al singolo decreto, quanto piuttosto una valenza "generale". Ed invero non sussiste alcuna differenza ontologica tra le fattispecie criminose depenalizzate ex d.lgs. n. 8/2016 e quelle depenalizzate ex d.lgs. n. 7/2016 per giustificare una disciplina differente. Anzi un'interpretazione di segno opposto si porrebbe in netto contrasto con l'art. 3 Cost.: in assenza di una differenza ontologica tra le fattispecie oggetto di depenalizzazione del tutto irragionevole sarebbe, infatti, il diverso trattamento riservato ai soggetti danneggiati dai fatti che in virtù del d.lgs. n. 7/2016 sono ancora civilmente rilevanti e i soggetti danneggiati dai fatti depenalizzati in conseguenza del d.lgs. n. 8/2016, che rilevano ancora quali illeciti amministrativi.

La caducazione delle statuizioni civili comporterebbe, poi, anche una rilevante compromissione del diritto di difesa del danneggiato, il quale al fine di soddisfare le sue istanze risarcitorie sarebbe costretto a instaurare un nuovo giudizio innanzi al giudice civile, con un notevole aggravio di costi, oltre che con una pressoché totale vanificazione della legittima scelta di far valere la pretesa risarcitoria in sede penale.

Ma non è tutto. Costringere il danneggiato a promuovere una nuova azione in sede civile per ottenere una nuova pronuncia sia sull'an che sul quantum significherebbe dilatare a dismisura i tempi del processo in totale difetto di una esigenza logica. Ne conseguirebbe una evidente violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost..

Ebbene, dalla normativa in esame emerge in modo evidente che il legislatore abbia dato attuazione alla delega al fine esclusivo di fronteggiare un'imponente esigenza deflattiva. Conseguentemente – osserva la Corte – sarebbe del tutto insensato sostenere che un legislatore, mosso dalla finalità primaria di alleggerire gli uffici giudiziari, abbia agito congegnando un sistema tale da comportare l'irragionevole moltiplicazione del contenzioso civile.

Alla stregua di tutte le considerazioni svolte e soprattutto a fronte del contrasto interpretativo appena esaminato, tra il primo orientamento più in linea con il tenore letterale delle norme in disamina e il secondo più coerente con logiche di giustizia sostanziale, non v'è dubbio che un utile contributo risolutivo potrebbe provenire dal vaglio delle Sezioni Unite: la questione investe, infatti, un numero abbastanza nutrito di procedimenti e solo l'esercizio della funzione nomofilattica riuscirebbe a far luce in modo definitivo su un tema che, per il grosso numero di procedimenti coinvolti, è certamente destinato ad avere grande risonanza a livello nazionale.